SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

232. 3 DICEMBRE 1970

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REDIGENTE

« Ordinamento penitenziario » (285).
(Seguito della discussione e rinvio).

Ripresi in esame gli articoli accantonati in precedenti sedute, la Commissione discute alcuni emendamenti presentati dal Gruppo comunista in materia di semilibertà, di licenze e di liberazione anticipata (capo secondo del titolo V).

La prima modifica, suggerita dal senatore Maris ed altri, consiste nella sostituzione dell'articolo 63, tranne i primi due commi. Secondo il presentatore, possono essere ammessi al regime di semilibertà: 1) i condannati, per delitto non colposo, ad una pena detentiva non superiore ad un anno; 2) i condannati, per reato colposo o per contravvenzione o in conversione di pena pecuniaria, ad una pena detentiva non superiore a due anni; quando: *a*) la capacità a delinquere del soggetto sia limitata; *b*) la pena sia idonea alla rieducazione del condannato, anche se eseguita in regime di semilibertà; *c*) sia necessaria per evitare un irreparabile pregiudizio, in relazione alle condizioni individuali e familiari del condannato. L'oratore aggiunge che dovrebbero essere ammessi al regime di semilibertà anche i condannati che abbiano espiato metà della pena, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ed al fine di favorire il loro graduale reinserimento nella società. A suo avviso, inoltre, il regime di semilibertà dovrebbe essere revocabile in ogni tempo se si appalesasse inidoneo alla rieducazione del soggetto.

Il senatore Maris, ampliando l'illustrazione dei propri emendamenti, dopo aver dichiarato la sua disponibilità per tutte le utili revisioni che emergeranno nel dibattito, sottolinea la necessità di sviluppare la logica del principio di rieducazione del condannato, a suo avviso troppo timidamente accolto dal provvedimento, operando in mo-

do che il condannato stesso possa vedere concretizzati i vantaggi della sua buona condotta e possa al tempo stesso vedere agevolato il proprio recupero sociale. Aggiunge poi che le concessioni dei benefici citati devono fondarsi, allo stesso modo delle pene, su una valutazione storico-sociale dei reati.

L'oratore accenna, quindi, anche ad altri suoi successivi emendamenti, insistendo sull'opportunità di una diversa sistematica per quanto concerne sia il regime delle licenze ai condannati, sia gli organi amministrativi abilitati a concederli. Passando, poi, a parlare della liberazione condizionale, il senatore Maris critica il testo governativo, nel quale, a suo avviso, sopravvivono forme autoritarie, soprattutto per i modi di concessione della liberazione stessa; a tale proposito propone di sostituire l'intero articolo 68 con la norma seguente:

« Il condannato a pena detentiva il quale abbia conseguito, mediante la partecipazione al suo trattamento, la rieducazione può essere ammesso alla liberazione condizionale.

Il beneficio può essere concesso quando è stata scontata metà della pena e può essere revocato ».

Avviandosi alla conclusione, il senatore Maris illustra altre proposte in materia di vigilanza (capo primo del titolo VI), consistenti nella sostituzione degli articoli 71 e 72 (concernenti le funzioni di vigilanza dei procuratori della Repubblica) e nella modifica dell'articolo 73 (che riguarda gli uffici di sorveglianza) con il seguente nuovo testo:

« Presso i Tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A*) allegata alla presente legge, con giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella, sono istituite sezioni specializzate composte da un magistrato di tribunale, che le presiede, e da due tecnici, uno psicologo ed un assistente sociale.

Presso le Corti d'appello sono istituite sezioni specializzate composte da un magistrato di Corte d'appello, che la presiede, e da quattro tecnici, due scelti tra specialisti in materia di trattamento e rieducazione di condannati e due scelti tra gli assistenti sociali.

Alle dette sezioni specializzate è assegnato personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti alle sezioni specializzate devono essere addetti ad altre funzioni ».

L'oratore sostiene, alla fine del suo intervento, anche l'esigenza di sostituire integralmente l'articolo 74, concernente la competenza del magistrato di sorveglianza.

Il senatore Fenoaltea, dopo aver lamentato che il provvedimento governativo non sia abbastanza esplicitamente innovatore (per cui, a suo avviso, si profila il rischio che nell'applicazione del nuovo ordinamento penitenziario si proceda con sistemi superati, senza tener conto del nuovo spirito dei tempi, non sufficientemente assimilato dal testo proposto dal Governo), propone di modificare ulteriormente i primi due commi dell'articolo 63, nel testo proposto dal Gruppo comunista, insistendo sull'opportunità di svolgere un'opera positiva di rieducazione del condannato, oltre che di impedire la sua diseducazione nel carcere.

Dopo un breve intervento del senatore Finizzi, il quale dichiara di condividere l'osservazione del senatore Fenoaltea, il presidente Cassiani pone in rilievo il rischio che talune proposte di modificazione del disegno di legge in discussione si estendano fino a comprendere materie di competenza del Codice penale, la cui prima parte è stata in larga misura già approvata dalla Commissione.

Il senatore Filetti, dopo aver dichiarato di condividere l'osservazione del presidente Cassiani, preannuncia modifiche agli emendamenti proposti.

Dopo che il relatore Follieri ha posto in rilievo la vasta portata delle innovazioni proposte dal senatore Maris e dai suoi colleghi di Gruppo, il sottosegretario Pellicani dichiara di apprezzare lo spirito degli emendamenti, riservandosi di approfondirne taluni aspetti in sede ministeriale, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra le innovazioni apportate al Codice penale e quelle

proposte in materia di ordinamento penitenziario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

FINANZE E TESORO (5ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica » (1433), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Il presidente Martinelli comunica che i pareri delle Commissioni 7ª e 10ª sono già pervenuti e sono entrambi favorevoli.

Svolge quindi una esposizione introduttiva il relatore Fada, il quale ricorda anzitutto l'ordine del giorno dei senatori Fortunati e Martinelli sulla procedura della decretazione d'urgenza, accolto dal Governo al momento della discussione sul precedente decreto-legge anticongiunturale; il preambolo del nuovo provvedimento non recepisce tale ordine del giorno, per cui il relatore auspica che il Governo proceda quanto prima a dare attuazione alla richiesta.

L'oratore esamina quindi le modifiche introdotte alla Camera dei deputati rispetto al testo del decreto-legge: egli si sofferma, in particolare, sull'articolo 22 che, nel nuovo testo, accoglie, in materia di ripartizione delle entrate tra Stato e Regioni, alcune richieste già avanzate al Senato. Egli chiede quindi spiegazioni sulla modifica dell'articolo 24, che comporta una riduzione di 8 miliardi del fondo per l'avvio della riforma sanitaria e, successivamente, affronta la questione dei massimali degli assegni familiari sottolineando in particolare la distinzione, introdotta dalla Camera dei deputati, tra piccola e media industria.

Dopo aver illustrato le modifiche agli articoli 39 e 44, il senatore Fada si sofferma sull'articolo 64 riguardante lo spinoso problema dell'esenzione fiscale delle nuove costruzioni; in base alle norme approvate l'esenzione è prorogata per gli edifici finiti entro il 31 marzo 1971, mentre per quelli iniziati dopo il 31 agosto 1971 e condotti a termine entro il 31 agosto '73 l'esenzione è subordinata ad una serie di condizioni, delle quali critica la formulazione, specialmente per quanto riguarda la lettera *c*) del nuovo testo, la cui interpretazione darà luogo a suo avviso a notevoli difficoltà. Egli conclude infine soffermandosi sull'articolo 16, riguardante la disciplina degli impianti di distribuzione dei carburanti (a proposito del quale annuncia la presentazione di un ordine del giorno) e chiedendo l'approvazione del disegno di legge.

Dopo che anche l'altro relatore, senatore Formica, si è associato alle conclusioni del senatore Fada, si apre la discussione generale. Interviene anzitutto il senatore Belotti, il quale, riferendosi all'ordine del giorno annunciato dal senatore Fada, solleva dubbi sull'opportunità degli ordini del giorno interpretativi, quale è quello in questione; egli ricorda successivamente che, nella discussione del primo decreto-legge anticongiunturale, egli aveva presentato un ordine del giorno riguardante la situazione dell'agricoltura e del quale annuncia la ripresentazione. L'oratore svolge quindi alcune considerazioni sulla grave situazione in cui versa l'agricoltura nazionale e prospetta alcune direttrici di intervento.

Svolge quindi un ampio intervento il senatore Li Vigni. L'oratore, prendendo le mosse dalla individuazione dei motivi che hanno portato ad un così ampio confronto di posizioni sul decreto-legge anticongiunturale nelle sue due versioni, osserva che essi non vanno certo ricercati nell'ostruzionismo dei parlamentari socialproletari, bensì nella scarsa

unità della maggioranza e nella presunzione del Governo che ha presentato un provvedimento anticongiunturale di tipo tradizionale come una innovazione di struttura. D'altra parte — egli prosegue — è lo stesso Governo che ha un carattere sostanzialmente precario e che non offre risposte valide ai problemi del Paese in quanto non può affrontare seriamente le riforme stabilendo un nuovo e diverso collegamento tra congiuntura e rinnovamento strutturale.

La stessa maggioranza — prosegue il senatore Li Vigni — riesce a trovare la sua unità soltanto quando afferma di essere l'ultima spiaggia della democrazia italiana: nella stessa direzione ci si muove — afferma l'oratore — quando si tende a drammatizzare la situazione economica, le cui carenze reali non possono essere risolte da palliativi anticongiunturali ma richiedono la necessità di scelte alternative. Queste — afferma il senatore Li Vigni — devono affrontare nodi come quello dell'occupazione ed in particolare dei giovani che si affacciano sul mercato del lavoro senza trovare alcuna sistemazione, o come quello dell'agricoltura che versa in gravissime condizioni, o quello del carovita, che richiede direttive politiche serie ed energiche.

Le difficoltà della situazione economica — afferma ancora il senatore Li Vigni — sono almeno in parte da ricondursi ad una certa linea politica del padronato italiano, il quale ha fondato la sua ascesa economica prima sui bassi salari e poi sulla compressione dello sviluppo dei servizi sociali. Egli dichiara che tale linea deve essere combattuta con scelte alternative, le quali appaiono necessarie anche per qualificare e rendere produttivi in senso sociale gli investimenti.

L'oratore ribadisce quindi che l'azione del partito socialista di unità proletaria costituisce un'anticipazione di quello che avverrà dopo il centro-sinistra e un tentativo di avviare il dibattito a proposito delle prospettive future sui problemi reali e non sugli accordi di formula di potere. Conclude quindi annunciando la presentazione di emendamenti anche per correggere taluni errori compiuti nell'altro ramo del Parlamento: in proposito, sottolinea che nell'articolo 31, riguardante i massimali degli assegni familiari, si sono dimenticati i consorzi di cooperative che invece il Senato, nel precedente dibattito, voleva fossero compresi. Occorre pertanto trovare un rimedio che consenta l'interpretazione della norma in tal senso.

Il senatore Segnana osserva quindi che l'intervento del senatore Li Vigni merita una ampia confutazione che, per motivi di tempo, è opportuno rinviare all'Assemblea.

Il senatore Fortunati annuncia quindi che i senatori comunisti mantengono il loro atteggiamento contrario al decreto anticongiunturale, nonostante le modifiche da esso subite nel corso dell'ampio dibattito parlamentare, che, a suo giudizio, rappresenta soltanto un momento di un processo unitario verso nuove soluzioni ai problemi del Paese. L'ampiezza del dibattito — egli conclude — ha chiarito definitivamente la posizione delle forze politiche sull'argomento, onde occorre affrontare immediatamente nuovi ed importanti problemi.

Questa conclusione è condivisa anche dal senatore Cipellini, il quale auspica che, una volta esaurito l'*iter* del provvedimento — che i senatori socialisti, pur mantenendo il loro atteggiamento favorevole, avrebbero voluto più profondamente modificato — si possano affrontare i grandi temi delle riforme.

Replica quindi brevemente il senatore Fada osservando al senatore Li Vigni che la vasta tematica da lui sollevata sarà certamente ripresa nel dibattito in Assemblea; per quanto riguarda la questione di consorzi di cooperative, il relatore ritiene corretta l'impostazione data dal senatore Li Vigni e suggerisce la presentazione di un ordine del giorno interpretativo. Infine, il relatore Fada replica al senatore Fortunati facendo osservare che, nel processo unitario a cui egli ha accennato, le forze politiche non possono rinunciare mai ai loro rispettivi princìpi.

Replica anche il sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma chiarendo anzitutto che la riduzione di stanziamento prevista dall'articolo 24 è da ricollegarsi alla diversa ripartizione delle entrate tra Stato e Regioni. Successivamente, sottolineata l'ampiezza del dibattito parlamentare sul decreto-legge,

l'oratore afferma che il provvedimento contiene elementi assai qualificanti e non può ricondursi ai tradizionali strumenti anticongiunturali. Per questo — egli prosegue — deve essere respinta l'affermazione del senatore Li Vigni secondo la quale il Governo non intende affrontare le scelte di fondo del Paese: è anzi lo stesso Governo che sollecita il confronto con tutte le forze politiche.

Il senatore Li Vigni suggerisce quindi che la Commissione rinvii a domani mattina i suoi lavori per consentire l'elaborazione di emendamenti. Dopo interventi del presidente Martinelli e dei senatori Fada e Pirastu, la Commissione aderisce a tale proposta, stabilendo altresì unanimemente di concludere l'esame degli emendamenti e del disegno di legge nella seduta di domani mattina.

« **Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621** » **(1434)**, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Dopo una breve esposizione introduttiva del senatore Fada, il senatore Li Vigni solleva la questione del pagamento dell'imposta per le patenti automobilistiche osservando che per il prossimo anno non saranno certamente disponibili marche di taglio adeguato. Tale osservazione è condivisa dal relatore Fada, il quale afferma che per tale inconveniente sarà necessario ricorrere al pagamento dell'imposta mediante versamento in conto corrente postale. Il senatore Fortunati fa presente che si potrà effettuare il pagamento anche con più marche di taglio inferiore, mentre il senatore Soliano prospetta gli inconvenienti di una tale soluzione.

Successivamente il senatore Zuccalà solleva una questione a proposito dei rapporti tra il disegno di legge in esame e il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745. Egli esprime l'avviso che qualora il disegno di legge in esame entrasse in vigore posteriormente al decreto-legge, esso potrebbe avere nei confronti di quest'ultimo un effetto abrogativo. Sulla questione si apre un breve dibattito: le preoccupazioni del senatore Zuccalà sono condivise dal senatore Li Vigni, mentre i senatori Fortunati, Fada, il presidente Martinelli e il sottosegretario Schietroma ritengono infondati tali timori.

Infine, la Commissione dà mandato al senatore Fada di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,15.

ISTRUZIONE (6ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Romita.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » **(612)**;

« **Modifica dell'ordinamento universitario** » **(30)**, di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Nuovo ordinamento dell'Università** » **(394)**, d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

« **Provvedimenti per l'Università** » **(408)**, d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;

« **Riforma dell'Università** » **(707)**, d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;

« **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » **(229)**, d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » **(236)**, d'iniziativa del senatore Formica;

« **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » **(81)**, d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso ieri.

Il relatore Bertola illustra quattro articoli, elaborati dal comitato di coordinamento, concernenti la figura e lo stato dei « ricercatori »; tali articoli sono destinati a sostituire le disposizioni già approvate sugli aiuti.

Viene quindi presa in esame la prima di tali norme: delinea le caratteristiche del « ricercatore » anzidetto.

Dopo brevi interventi dei senatori Spigaroli, Antonicelli e Premoli, il sottosegretario Romita suggerisce alcune modifiche volte a meglio chiarire il senso della disposizione. L'articolo è quindi approvato con alcune modifiche concordate d'intesa fra i senatori Codignola, Carraro, Spigaroli e Bertola, e dopo altri interventi dei senatori Piovano e Maria Lisa Cinciari Rodano.

Secondo tale norma, i laureati da non oltre cinque anni che avranno superato un concorso apposito, verranno assegnati presso un dipartimento per svolgervi, in qualità di « ricercatori universitari », attività oltre che di ricerca e di studio ai fini della propria preparazione scientifica e formazione all'insegnamento, anche di assistenza agli studenti nei loro studi, e di collaborazione col dipartimento nell'adempimento delle sue funzioni.

I ricercatori predetti (cui non potranno essere affidate funzioni di insegnamento in sostituzione dei docenti), disporranno di un assegno a carico del bilancio dello Stato: il numero degli assegni sarà determinato anno per anno, in relazione alle disponibilità finanziarie stabilite dalla legge, e ripartito per settori di ricerca dal CNU.

Il Ministro della pubblica istruzione destinerà gli assegni ai singoli dipartimenti abilitati a rilasciare il titolo di dottorato di ricerca, in base alle loro richieste, bandendo i relativi concorsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le modalità di svolgimento dei concorsi saranno determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNU.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento verrà disposta con decreto del Ministro stesso, previa designazione del dipartimento, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non saranno state formulate designazioni verranno assegnati dal Ministro presso i dipartimenti dove siano disponibili i relativi assegni.

La norma prevede poi anche la possibilità di trasferimenti dei ricercatori presso altri dipartimenti della stessa o di altra Università, in seguito a richiesta dei dipartimenti medesimi, semprechè siano quivi disponibili i relativi assegni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo successivo: determina le caratteristiche degli assegni da attribuire ai ricercatori universitari.

Dopo un breve dibattito (intervengono i senatori Spigaroli, Codignola, Bertola e il sottosegretario Romita) in ordine alla normativa proposta relativamente alle assicurazioni sociali per la detta categoria, la norma è accolta con alcune modifiche.

Prevede che l'assegno, individuale e indivisibile, abbia durata quinquennale e che la sua corresponsione venga effettuata in dodici rate mensili di uguale ammontare.

L'importo lordo annuo viene stabilito in lire due milioni per i primi due anni e in lire 2.500.000 per i successivi tre.

Al ricercatore che durante tale quinquennio conseguirà il dottorato di ricerca, l'assegno verrà confermato per un ulteriore periodo (in questo caso l'importo lordo annuo sarà portato a lire 3 milioni). Detto periodo non potrà essere di durata inferiore ai due nè superiore ai cinque anni, e tale durata verrà stabilita, a richiesta dell'interessato, dal Consiglio di dipartimento, che potrà inoltre deliberare la conferma dell'assegno, nei termini sopra precisati anche a favore dei ricercatori che non abbiano conseguito il predetto titolo di dottore di ricerca ma che svolgano attività di valore scientifico riconosciuto.

Gli assegni considerati resteranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile, mentre le amministrazioni degli atenei provvederanno, a carichi ripartiti secondo le norme vigenti, alle assicurazioni sociali e previdenziali dei ricercatori presso i rispettivi dipartimenti.

La Commissione passa quindi al successivo articolo (che è accolto senza dibattito): dispone che i modi di adempimento dei compiti al ricercatore saranno stabiliti dal consiglio di dipartimento interessato e che nei casi di gravi inadempienze, la Giunta di ateneo deciderà la decadenza dall'assegno, su motivata proposta del Consiglio di dipartimento.

Si passa quindi all'esame dell'ultimo articolo: riguarda le successive valutazioni dell'attività del ricercatore ai fini degli sbocchi professionali extra universitari.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Spigaroli, Carraro e il sottosegretario Romita, viene accolta una modifica a norma della quale vengono presi in considerazione, ai fini dell'immissione dei ricercatori universitari nelle carriere qui considerate, anche gli enti pubblici.

L'articolo viene quindi approvato con tale modifica.

Secondo tale norma, le attività svolte in qualità di ricercatore non confermato presso il dipartimento saranno valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Ai fini dell'ammissione ai predetti concorsi, i limiti di età saranno aumentati, nei confronti dei ricercatori sopra menzionati, di un periodo pari a quello per cui l'assegno fu ad essi attribuito.

Per i ricercatori confermati, si prevede invece la possibilità della nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che siano corrispondenti o affini ai settori nei quali l'attività di ricerca venne svolta.

Per detti ricercatori confermati si considera altresì la possibilità della nomina, previo esame-colloquio (per il quale si prescinderà dai limiti di età stabiliti per l'ammissione ai pubblici concorsi), nei ruoli delle altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, limitatamente ai posti vacanti in organico.

Le carriere e le aliquote dei posti — da riservare, ai fini di cui al precedente comma, in una misura comunque non inferiore al 10 per cento delle vacanze d'organico — saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

Al personale di cui trattasi, all'atto della immissione nei ruoli delle menzionate carriere, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore verrà riconosciuto, agli effetti giuridici ed economici, per intero e fino ad un massimo di quattro anni; il periodo eccedente i quattro anni sarà valutato in aggiunta a quello testè precisato, agli stessi effetti, nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. La valutazione dei due terzi anzidetti sarà conservata, ai medesimi fini economici, anche in tutte le classi successive di stipendio.

Il relatore Bertola illustra quindi una norma concernente gli assegni per gli studenti: essa tende a modificare le vigenti disposizioni in materia e a integrare quanto già stabilito dalla Commissione in ordine al diritto allo studio.

La senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano avanza censure sulla formulazione della norma la quale, a suo avviso, non agevola in modo sufficientemente garantito quei ceti dei quali si vuole favorire la promozione.

Dopo interventi del senatore Carraro e del sottosegretario Romita, favorevoli alla approvazione della norma nel testo proposto, questa viene accolta senza modifiche dalla Commissione, con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista.

La norma prevede fra l'altro che l'importo dell'assegno verrà stabilito nella misura unica di lire trecentomila annue, autorizzando tuttavia l'opera universitaria ad integrare il predetto importo con una quota aggiuntiva, non superiore a lire duecentomila annue, a favore degli studenti appartenenti a famiglie la cui residenza sia fuori del comune dove l'Università ha sede, e dai quali debbano essere sostenuti specifici oneri per una sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento.

L'Opera viene altresì autorizzata a predisporre, agli stessi fini, anche l'erogazione di servizi, in sostituzione della quota aggiuntiva anzidetta.

Secondo la disposizione, inoltre, a decorrere dall'anno accademico di prima applicazione della riforma, nell'attribuzione degli assegni di studio e nella loro riconferma, avranno titolo preferenziale gli studenti che,

fermi restando gli altri requisiti relativi all'ammontare dei proventi familiari, appartengano a famiglie il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione, ovvero le cui condizioni economiche siano, a giudizio dell'Opera universitaria, equiparabili a quelle precedentemente indicate. Per l'attribuzione degli assegni ulteriormente disponibili continueranno ad applicarsi i criteri di precedenza stabiliti dalla legge in vigore.

Prende quindi la parola il presidente Russo per rilevare che, con la conclusione dell'esame delle norme testè accolte, la Commissione può considerare concluso il dibattito di merito sulla riforma dell'ordinamento universitario.

L'oratore ricorda quindi brevemente la mole del lavoro compiuto dal 30 maggio 1969, nel corso di ben settantanove sedute alle quali, egli sottolinea, vanno ad aggiungersi le numerose riunioni non formali, tenute in sede di comitato, ed i sopralluoghi compiuti presso varie sedi universitarie, nel quadro dell'apposita indagine promossa dalla Commissione. Il Presidente quindi esprime l'augurio che un lavoro così impegnativo possa dare positivi frutti — egli dice — nell'interesse dell'Università e della sua insostituibile funzione.

La Commissione consente, quindi, con una proposta infine formulata dal presidente Russo, e conferisce al senatore Bertola il mandato di stendere la relazione, e all'apposito comitato l'incarico di portare a termine il coordinamento finale del testo degli articoli: una seduta conclusiva verrà dedicata, esaurito il lavoro del predetto comitato, ad una presa d'atto di tale redazione definitiva ed all'esame di eventuali osservazioni ad essa attinenti.

I senatori del Gruppo comunista, avvertono, da parte loro, che presenteranno una relazione di minoranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore De Zan sollecita l'esame del disegno di legge n. 198 d'iniziativa del senatore Albanese ed altri, concernente la immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti elementari idonei in un concorso magistrale speciale riservato; egli chiede altresì che venga convocato il comitato per l'esame dei disegni di legge sul nuovo statuto della biennale di Venezia.

Il presidente Russo, nel prendere atto di tali richieste, avverte che esse saranno tenute nella dovuta considerazione nella riunione che l'Ufficio di presidenza allargato dovrà tenere per determinare il programma dei lavori della Commissione, come annunciato in una recente seduta.

La seduta termina alle ore 19.

AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

Presidenza del Presidente
ROSSI DORIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Tortora.

La seduta ha inizio alle ore 10.

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SU TALUNE PROPOSTE IN MATERIA AGRICOLA FORMULATE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Dopo brevi interventi dei senatori Scardaccione, Chiaromonte, Cipolla, Cuccu e Brugger sull'ordine dei lavori, la Commissione inizia la discussione sulle comunicazioni fatte dal Ministro dell'agricoltura, nella seduta del 25 novembre, sulle proposte in materia agricola formulate dalla Commissione delle Comunità europee.

Il senatore Chiaromonte ricorda come ogni comunicazione del Governo alle Camere in questi ultimi anni in materia comunitaria sia stata impostata sulla difesa delle decisioni di politica finanziaria del Mercato comune agricolo: a suo avviso, ciò è altrettanto sbagliato quanto la visione — purtroppo generalizzata — dell'agricoltura co-

me di un'attività non produttiva, ma da sorreggere per motivi sociali.

Egli giudica peraltro l'esposizione del ministro Natali interessante e utile come base di discussione anche se afferma che il problema politico emergente dall'esposizione stessa è quello della carenza governativa nel settore agricolo.

L'oratore passa poi a parlare delle cinque proposte di direttiva e della proposta modificata di regolamento, rilevando l'assenza di misure relative all'associazionismo nella fase di conduzione delle aziende, che erano invece contenute nel *memorandum* Mansholt. Ricordando che l'esigenza più avvertita è quella della terra a chi la lavora ma nel rispetto della volontà dei contadini, il senatore Chiaromonte afferma che tale omissione è dovuta al favore con cui viene riguardata la politica di difesa dei prezzi — utile ai grandi produttori — a scapito della politica di riforma delle strutture. Dopo aver ribadito che verso quest'ultima è orientato il Partito comunista, contrario a soluzioni protezionistiche, l'oratore dichiara — premesso che uno dei punti fermi dell'esposizione del Ministro è il legame fra l'agricoltura e gli altri settori produttivi — che ogni decisione in campo agricolo non potrà essere accettata se non nel quadro di una politica sociale, monetaria e regionale, ad evitare un'ulteriore emarginazione dell'agricoltura rispetto agli altri settori produttivi. Aggiunge che il Governo, nel trattare le proposte sopra citate, dovrà porre in via preliminare il problema della discussione contemporanea del regolamento finanziario.

Dopo aver espresso la convinzione che l'Italia debba manifestare la sua avversione al modo in cui viene posto il problema della riduzione della superficie coltivata, si sofferma — trattando dello schema di proposta per l'ammodernamento delle aziende — sui pericoli di una concentrazione della spesa, che potrebbe comportare un aumento degli squilibri, i quali non verrebbero davvero sanati da un'integrazione di reddito a favore dei produttori più disagiati, secondo quanto sembra previsto in un altro schema di direttiva in via di elaborazione.

Il senatore Chiaromonte conclude ribadendo che l'impostazione della sua parte politica nel settore agricolo ha come cardine essenziale la difesa dei contadini e quindi tende ad una agricoltura di cui essi siano singoli o associati, i protagonisti.

Prende quindi la parola il senatore Scardaccione. Egli ricorda che dal 1962 il Governo ha operato in agricoltura partendo da scelte di politica economica e puntando su una maggiore produzione industriale, ciò che ha prodotto una stasi nei redditi dei lavoratori agricoli: da qui è derivata la politica delle integrazioni di prezzo, che peraltro non ha avuto buon esito. A suo avviso, sono necessarie, pertanto, adeguate modifiche degli schemi di proposte sopra citati al fine di adattarli al punto di vista italiano, inteso ad elevare il livello di reddito dei nostri contadini.

Secondo l'oratore, la politica dei prezzi e la politica di intervento sulle strutture debbono muoversi contemporaneamente, contrariamente alla concezione dei tecnocrati del Piano Mansholt, i quali reputano utile modificare le strutture per ridurre la produzione ed evitare così i *surplus*. Tale preoccupazione porterebbe all'individuazione delle aziende suscettibili di produrre a costi più bassi delle altre, fissando il criterio della azienda ottimale sulla base di taluni dati e stabilendo premi a favore di coloro che abbandonano l'agricoltura. Si tratta di un'impostazione, a giudizio del senatore Scardaccione, profondamente errata: poichè lo scopo fondamentale dev'essere quello di assicurare ai lavoratori agricoli un reddito pari a quello degli altri settori, e non quello di portare tutte le aziende a condizioni ottimali, occorre individuare e favorire, egli afferma, le persone che possono restare sulla terra e non le aziende; ciò dovrebbe portare a un complesso di misure adeguate, fra le quali cita l'iscrizione in un albo professionale di tutti coloro che si dedicano esclusivamente all'agricoltura: ad essi, e solo ad essi, dovrebbero essere concessi gli interventi in danaro.

L'oratore aggiunge che tutti i mezzi di modificazione delle strutture produttive debbono essere indirizzati — secondo le necessità regionali — all'irrigazione nelle zone dove l'acqua è strumento di elevazione produttiva e alla creazione di impianti di trasformazione, diversamente da quanto contenuto nell'impostazione del *memorandum* Mansholt.

Il seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

Presidenza del Presidente
CAROLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

In apertura di seduta, il senatore Manenti denuncia la grave situazione in cui versa l'Ospedale di Urbino il quale dal 1947 è in attesa di una sede più idonea. L'oratore prega la rappresentante del Governo di sollecitare un incontro fra i Ministeri della sanità e dei lavori pubblici e gli amministratori dell'Ospedale di Urbino.

Dopo un breve intervento del senatore Perrino, il quale auspica un sollecito sblocco dei 54 miliardi previsti dall'articolo 33 della legge ospedaliera e destinati alle attrezzature, il sottosegretario Maria Pia Dal Canton assicura che si farà interprete presso il Ministro dei problemi sollevati.

Il presidente Caroli comunica di avere ricevuto, tramite il Presidente del Senato, una lettera dell'avvocato Paolo Turchetti, Presidente dell'INAM, concernente la progettata istituzione del fondo sanitario nazionale e, in particolare, quella parte del provvedimento riguardante il trasferimento agli Ospedali della gestione dei poliambulatori degli enti di malattia, al fine di porli a disposizione dell'intera collettività nazionale. Il Presidente si riserva di farne pervenire copia ai membri della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina delle attività di informazione medico-scientifica dei prodotti farmaceutici soggetti a registrazione** » **(220)**, d'iniziativa del senatore Lombardi ed altri;

« **Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni della industria farmaceutica e regolamento della relativa attività** » **(309)**, d'iniziativa del senatore Mancini ed altri;

« **Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica** » **(548)**, d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Albanese fa presente che la Sottocommissione incaricata dello studio dei tre disegni di legge non è pervenuta ad una conclusione univoca, avendo le varie parti politiche espresso punti di vista diversi. Egli ricorda in particolare che i senatori comunisti, considerando che l'attività di informazione medico-scientifica, così come attualmente viene svolta, si limita generalmente ad una semplice propaganda commerciale, sarebbero favorevoli ad affidare compiti al Dicastero della sanità, che dovrebbe espletarli attraverso funzionari ministeriali. Il relatore ritiene che una simile impostazione, ancorchè valida sotto certi aspetti, non sia realizzabile nell'attuale organizzazione del settore, in quanto presuppone, fra l'altro, l'esistenza di un'industria farmaceutica di Stato, una precisa regolamentazione della produzione e distribuzione dei farmaci e la brevettabilità di essi.

Dal canto suo il senatore Albanese ritiene la disciplina della categoria indispensabile ed urgente. Non vi è dubbio infatti, egli precisa, che l'aumento del consumo dei medicinali sia causato principalmente dall'incentivazione delle vendite, stimolata dalle industrie farmaceutiche: ciò ha determina-

to un consumo abnorme dei medicinali e per gli enti assistenziali aumenti di spesa dilatatisi oltre i limiti della tollerabilità. Tale incentivazione — prosegue il relatore — comporta un progressivo e sensibile aumento degli addetti all'informazione medica, affidata peraltro a persone sempre meno qualificate dal punto di vista professionale e retribuite in base al volume degli affari conclusi.

Questa situazione, egli chiarisce, favorisce principalmente le industrie farmaceutiche ed i farmacisti, il che spiega, a suo giudizio, la loro ostilità palese ed occulta ad una regolamentazione della materia che conferirebbe al collaboratore scientifico veste e dignità professionali nonchè precisi diritti e doveri, consentendogli al tempo stesso di svincolarsi da qualsiasi interesse di natura commerciale. Il senatore Albanese afferma che una regolamentazione dell'attività degli informatori scientifici porterebbe ad un effettivo aggiornamento della classe medica e si inquadrerebbe nella riforma sanitaria in corso di attuazione. Aggiunge che egli ritiene di non dover accogliere la proposta di un albo per i collaboratori scientifici al fine di evitare intralci ed ostacoli ad una sollecita approvazione del provvedimento, ma di essere favorevole all'istituzione di un apposito ruolo che, con l'istituzione delle Regioni, dovrebbe avere carattere essenzialmente regionale.

Conclude dando lettura di un testo unificato da lui elaborato, precisando che esso potrà servire semplicemente come base per un'ulteriore discussione.

Prende quindi la parola il sentore Argiroffi, il quale prospetta l'opportunità di un breve rinvio della discussione al fine di poter sottoporre a più attento esame il testo predisposto dal relatore.

Dopo brevi interventi dei senatori Guanti, Perrino e Orlandi (i quali lamentano le carenze dell'industria farmaceutica, specie per quanto riguarda la brevettabilità dei farmaci, e sollecitano la presentazione di un apposito disegno di legge governativo in materia), la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

La Commissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 » (1095), d'iniziativa dei senatori Albertini e Caleffi (*alla 5ª Commissione*).

LAVORO (10ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidenze Pozzar, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge*:

« Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia » (689) (*alla 2ª Commissione*);

« Modifica dell'articolo 147, lettera *b*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni e integrazioni » (1090), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri (*alla 5ª Commissione*);

« Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività

di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini » (1394), d'iniziativa dei deputati Gorreri ed altri; Darida ed altri; Mosca e Baldani Guerra; Servello, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9ª Commissione*);

« Norme per consentire agli enti cooperativi l'acquisizione di nuove farmacie » (1341), d'iniziativa dei senatori Alessandrini ed altri (*alla 11ª Commissione*);

« Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra » (1415), d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Miotti Carli Amalia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati) (*alle Commissioni riunite 1ª e 11ª*);

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge*:

« Estensione agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione del servizio militare ai fini del computo della pensione civile » (1413), di iniziativa dei senatori Segnana ed altri (*alla 5ª Commissione*);

« Estensione ai minorati psichici di età superiore agli anni 18 delle provvidenze economiche previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, in favore dei mutilati ed invalidi civili » (664), d'iniziativa dei senatori De Matteis e Dindo (*alle Commissioni riunite 1ª e 11ª*).

In merito al disegno di legge: « Collocamento nella carriera esecutiva del personale ausiliario delle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, in possesso di determinati requisiti » (1335), d'iniziativa dei senatori Verrastro ed altri, *la Sottocommissione ha ritenuto che l'esame del provvedimento esuli dalla propria competenza.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

e

9ª (Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Venerdì 4 dicembre 1970, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ulteriore autorizzazione di spesa per la applicazione delle provvidenze di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, previste dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (1362).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 4 dicembre 1970, ore 9,30

In sede referente

I. Esame preliminare del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971:

— Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

— Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Tab. n. 2).

— Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Tab. n. 3).

— Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tab. n. 4).

— Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (Tabella n. 18).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica (1433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

3. Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato (1092).

4. LI VIGNI ed altri. — Riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari e trasformazione degli emolumenti in tributi speciali (1139).

5. BARTOLOMEI ed altri. — Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (1172).

6. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

7. AVEZZANO COMES ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (387).

BERTONE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (402).

NENCIONI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (507).

MASCIALE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (535).

BORSARI ed altri. — Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette (915).

SCHIETROMA. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (945).

BERGAMASCO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1064).

SEGNANA ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1205).

NENCIONI ed altri. — Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (963).

8. VALORI ed altri. — Eliminazione delle gestioni fuori bilancio (13).

NENCIONI ed altri. — Eliminazione delle gestioni fuori bilancio (70).

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (131).

9. BERTHET. — Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta (552).

10. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

11. BALDINI ed altri. — Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (1334).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Interventi per la riconversione e ristrutturazione di imprese industriali (1120).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

IV. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: eser-

cizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252); esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270); esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289); esercizi 1967 e 1968 (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291); esercizio 1967 (*Doc.* XV, n. 82).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanzieri: esercizi 1964-68 (*Doc.* XV, n. 43).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 73).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 83).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. VIGNOLO ed altri. — Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (536).

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (1358).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

5. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (69).

6. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (390).

7. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre

1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (391).

8. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (392).

9. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (483).

10. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 176, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (484).

11. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (827).

12. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1136).

13. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1137).

14. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1138).

15. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (1164).

16. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (1324).

17. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

18. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

19. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di

violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di mq. 800 dell'ex caserma « Generale Villata ») con l'area di mq. 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista « Fabio Filzi », di proprietà del Comune di Milano (260).

3. CASSIANI ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della « Provincia di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi », l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma « Domenico Moro » in Cosenza (735).

4. Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (881) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

VALSECCHI Athos ed altri. — Regime fiscale degli apparecchi di accensione (1373).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23